



COMUNE DI POTENZA

Assessorato Bilancio - Patrimonio - Programmazione
Unità di Direzione Risorse Finanziarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28 marzo 2019. - (In vigore dal 1° gennaio 2018). MODIFICA.

Relazione istruttoria/illustrativa

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
- la disciplina della TARI contenuta nell'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, e, in particolare, il 667, della L. 147/2013, continua a produrre i propri effetti. In queste disposizioni è stata data attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, i cui criteri siano stabiliti, con decreto del Ministro dell'Ambiente, al fine di realizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, per un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- il provvedimento del Dicastero dell'Ambiente indicato nel comma 667 è stato adottato con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 di adozione dei "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (in G.U. 117 del 22.5.2017).
- Il successivo comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico



COMUNE DI POTENZA

di poter applicare la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI e, in tal caso, nella commisurazione della tariffa, è possibile comunque tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- il comune di Potenza a far data del 1° gennaio 2018 si è avvalso della facoltà consentita dal comma 668, sopra citato, prevedendo la gestione del tributo quale tariffa a natura corrispettiva e adottando il regolamento per la sua applicazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- il Decreto Legge del 26 ottobre 2019 n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, (conv. nella L. 157 del 19 dicembre 2019), è intervenuto con l’articolo 58 quinquies in materia di Tassa rifiuti disciplinata dall’articolo 1 della L. 147/2013 modificando l’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disponendo che “1. *All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”; b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.*

RILEVATO CHE:

- il termine del 30 aprile 2020 fissato dal comma 683 bis è stato a sua volta differito al 30 giugno 2020 dall’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 (“Cura Italia” in corso di conversione), adottato, tra le altre, per l’introduzione di misure necessarie a far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19.
- al comma 5, l’articolo 107 del D.L. 18/2020 (“cura Italia”), stabilisce che: “*I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”



COMUNE DI POTENZA

CONSIDERATO CHE:

- per poter garantire il regolare svolgimento del servizio rifiuti, finanziato dai ricavi provenienti dal pagamento della TARIC, è necessario dare attuazione al comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, pur nella complessa situazione d'incertezza normativa sopra rappresentata;
- ai fini della corretta determinazione delle tariffe TARIC è necessario recepire le modifiche e delle nuove previsioni previste dal D.L. 124/2019 convertito dalla nella L. 157 del 19 dicembre 2019, attraverso l'aggiornamento del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), esclusivamente nella parte concernente l'allegato A dello stesso, atteso che le altre disposizioni contenute nel D.L. 124/2019 citato relative alla tassa rifiuti, per divenire efficaci, necessitano dell'adozione da parte di ARERA dei provvedimenti di competenza e in accordo con ANCI;

RITENUTO CHE:

- allo stato appare necessario modificare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), solo al fine di recepire la modifica di cui all'art. 58 bis. DL Fiscale al fine di consentire la corretta costruzione delle tariffe, pur nel rispetto del comma 5, l'articolo 107 del D.L. 18/2020 ("cura Italia")
- in sede di determinazione delle stesse dovrà essere considerata dunque lo spostamento delle utenze "studi professionali" dalla categoria di tassazione 11 a 12;

DATO ATTO CHE:

- nell'allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) "Utenze non domestiche – Categorie di attività" gli studi professionali sono individuati nella Categoria 11 del DPR 158/1999 e le Banche e istituti di credito alla Categoria 12 con conseguente applicazione del coefficiente Kc secondo le disposizioni di cui all'allegato C del DpR 158/1999 (Tab. 3^a);
- occorre modificare l'allegato A del regolamento citato così che gli studi professionali siano inseriti nella categoria 12 e non più alla categoria 11;
- la tariffa degli studi professionale dovrà essere determinata secondo il Coefficiente Kc potenziale di produzione basato su tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) con valori massimi e minimi previsto per le banche e gli istituti di credito;



COMUNE DI POTENZA

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- il Comune ha la potestà regolamentare generale e in materia di entrate tributarie, il cui art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 al comma 1 stabilisce che i Comuni *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

VISTI:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Potenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 aprile 2009;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017;
- il Decreto Legge del 26 ottobre 2019 n. 124 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, (conv. nella L. 157 del 19 dicembre 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”);
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 03 giugno 2008;
- il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e s.m.i.;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell’U.D. Risorse Finanziarie, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell’U.D. “Risorse Finanziarie” che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI POTENZA

tutto quanto sopra premesso ed esposto,
si propone al Consiglio Comunale di adottare la proposta illustrata, che

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di modificare l'allegato A del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e s.m.i., alla voce:
 - CAT 11 Uffici, agenzie, studi professionali e CAT 12 Banche ed istituti di credito
che sarà così **sostituita**:
 - **CAT 11 Uffici, agenzie e CAT 12 Banche, istituti di credito e studi professionali**;
3. di dare atto che tale modifica sarà comunicata al soggetto gestore del Servizio Acta Spa, per il tramite dell'U.D. risorse finanziarie, al fine di determinare il prossimo Piano economico finanziario;
4. di trasmettere la presente deliberazione al MEF, che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it per darà efficacia alla stessa;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e favorevole dei presenti riuniti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Potenza, 16/04/2020

IL DIRIGENTE U.D. Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Giusy Cilia)

L'ASSESSORE al Bilancio - Patrimonio
(Avv. Giuseppe Giuzio)